

Tribunale di Genova, Sentenza n. 4779 del 12 ottobre 2015

SENTENZA

nei confronti di:

Svolgimento del processo e motivi della decisione*

Con decreto regolarmente notificato ed emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, X. era citato in giudizio per rispondere del reato in epigrafe.

All'udienza fissata per il dibattimento, svoltasi in assenza dell'imputato, era revocato il decreto opposto ed «ano ammesse le prove documentali e orali richieste.

All'udienza odierna era escusso il testo d'accusa X, appartenente al VVFF di Genova; l'imputato si sottoponeva ad esame; il processo era ritenuto sufficientemente istruito ed era dunque revocata l'ordinanza ammissiva degli ulteriori testi a difesa. Le parti procedevano a breve discussione.

I fatti sottesi al capo di imputazione possono essere così riassunti:

- X è amministratore pro tempore di un caseggiato condominiale sito in Genova, via X;
- nei fendi del predetto caseggiato si trova un ampio locale al quale si accede mediante un cancello in ferro; dentro al locale sono poste sei autorimesse, anch'esse chiuse mediante serranda metallica (cfr planimetria agli atti);
- il caseggiato non ha dipendenti: né impresa di pulizia, né giardini, né portinaio, né altro;
- al momento dei fatti non erano in corso neppure lavori né appalti di alcun tipo;
- in data 29.9.2014 i vigili del fuoco, chiamati per un intervento, hanno aperto con la forza la serranda di accesso al locale seminterrato; avuto accesso al locale, hanno constatato l'assenza di estintori e la presenza di materiale infiammabile;
- i VVFF hanno ritenuto presente una contravvenzione alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro est art 46,2 DLgs 81/08, prescrivendo a X, nella sua qualità, di porre adeguati ed idonei presidi antincendio portatili ed eliminando il materiale combustibile; hanno anche indicato la possibilità di pagare in sede amministrativa l'ammenda stabilita per ciascuna contravvenzione, indicando come tale pagamento estingue il reato;
- X, nella sua qualità, ha ottemperato alle prescrizioni imposte ma non ha pagato la sanzione ritenendo non sussistente alcun reato.

La questione sottesa al processo è dunque molto chiara e circoscritta ad un solo elemento, riguardante la qualificazione del predetto locale autorimessa come "luogo di lavoro", essendo pacifico che al momento del sopralluogo non erano presenti estintori né altri presidi antincendio.

Secondo la ricostruzione offerta dai VVFF, infatti, tale locale è un "luogo di lavoro" ai sensi del DLgs 81/08 anche se il condominio non ha alcun dipendente, né fisso né occasionale, ed anche se l'amministratore di condominio non potrebbe essere certamente qualificato come "datore di lavoro".

I VVFF (e dunque anche la Procura, che ha accolto la tesi degli operanti, emettendo il decreto penale di condanna) assume che l'autorimessa possa essere qualificata come "luogo di lavoro" sol perché è possibile che, in qualche occasione eventuale e non meglio specificata, in essa entrino a lavorare (altre eventuali e non meglio identificate) persone.

Il teste ha infatti ipotizzato che nel locale entrino manutentori delle serrande o dipendenti di ditte di pulizia. Poiché tali soggetti sono lavoratori dipendenti di qualcuno o comunque sono chiamati dal condominio, ecco allora che l'autorimessa si trasformerebbe automaticamente in un "luogo di lavoro" ai sensi del predetto DLgs ed in esso sarebbe dunque necessario porre i sistemi antincendio.

Tale lettura della nonna non pare corretta.

In primo luogo è (anche logicamente) errato definire un luogo come "di lavoro" sulla base di mere ipotesi o congetture o ancora in dipendenza di possibili interventi eventuali ed esterni. Così ragionando qualunque autorimessa privata (anche ad uso di una sola persona) diverrebbe "luogo di lavoro"; tale potrebbe essere individuato anche qualunque altro luogo, privato, pubblico o aperto al pubblico, die in ipotesi necessiti di eventuali manutenzioni con la conseguenza che estintori dovrebbero essere presenti un po' ovunque, con sanzione addirittura penale per gli inadempienti.

In secondo luogo il DLgs non fornisce direttamente una definizione di "luogo di lavoro", di talché pare corretto intendere come tale un luogo nei quale viene svolta un'attività lavorativa da parte di un "lavoratore" e cioè (ex art. 2,1 lett. E):

" persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge l'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Il lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato nei laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Il condominio non aveva alcun lavoratore alle dipendenze, dunque non si vede in forza a quale artificio dialettico si possa giungere ad affermare che il locale autorimessa sia un luogo di lavoro.

In terzo luogo il DLgs fornisce anche una definizione di datore di lavoro:

"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente e quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

Anche in questo caso si comprende come sia possibile rinvenire un "datore di lavoro" nel caso in esame, dato che il condominio non aveva alcun dipendente, né stabile né occasionale.

In quarto luogo l'art. 26 del decreto prevede espressamente il caso di appalti di opera o di somministrazione, distinguendo dunque il committente dal datore di lavoro, mentre l'art. 88 indica gli obblighi che esistono a carico del committente nel caso di cantiere di lavoro.

È allora evidente che il rapporto di lavoro subordinato non può neppure essere individuato nel caso di un lavoratore che svolge una mansione connessa ad un occasionale appalto. Quanto sopra non elide certo la necessità che in determinati ambienti sia doveroso assumere comportamenti volti alla prevenzione degli incendi e che, in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni conseguenti, il responsabile debba essere chiamato a risponderne in sede amministrativa. Tuttavia dovrebbe essere chiaro che le sanzioni penali sono ben altro rispetto a quelle amministrative e che l'analogia nel diritto penale non può trovare applicazioni.

Non pare dunque che nel caso in esame sia individuabile una norma penale in qualche modo attinente alle condotte poste in essere dal condominio e, a maggior ragione, dal prevenuto.

PQM

Visto l'articolo 530 c.p. che assolve X dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Genova, 28.9.2015.

Sentenza prelevata da: www.condominioweb.com